



Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 147 Del 11/08/2021	Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE PER ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO AGRO-ZOOTECNICO DAL F. SORDO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) IN LOCALITÀ "FREDDARA" Pr. 324/21
----------------------------------	--

IL DIRETTORE

VISTA la richiesta di nulla osta e valutazione d'incidenza ambientale e la relativa documentazione tecnica trasmesse dal Dr. Agr. Maurizio Brunelli per contro dell'Azienda Agraria Salvatori F.lli Mauro e Andrea di Norcia acquisita al protocollo del Parco n. 6107 del 16/07/2021 con la quale si richiede il nulla osta per l'attingimento di acque superficiali per uso agrozootecnico dal Fiume Sordo nel Comune di Norcia (PG), in località Freddara, mediante pompa elettrica;

ESAMINATA la suddetta documentazione e preso atto:

- che l'area interessata dalle opere in oggetto ricade in **zona 2 "ambito periferico e antropizzato"** di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini" e in **zona B "di riserva generale orientata"** di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro";
- che l'attingimento, per il periodo estivo, si rende necessario per l'irrigazione di appezzamenti di terreno coltivati a mais e leguminose (6 Ha) in particolare *Erba medica* e *Oglietto*;
- che il fabbisogno idrico annuale di circa di circa 300 mc al giorno, da fine Luglio a tutto Settembre 2021, sarà soddisfatto mediante l'attingimento con elettropompa con portata massima di 15 l/s che sarà in funzione per un massimo di 5 ore giornaliere per il periodo giugno-settembre;

CONSIDERATO che l'intervento è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi e secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti e, nel caso in questione, della Regione Umbria, in quanto ricadente nella ZPS-ZSC IT 5210071 "Monti Sibillini versante umbro";

VISTA la D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021;

VISTA la Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

VISTO il Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con D.C.S. n. 25 del 27/04/2007 e visti, in particolare:

- il relativo allegato 4 sulla zonizzazione, da cui si rileva che l'attingimento ricade all'interno

delle "aree critiche";

- l'Art. 2 – Acque non captabili, comma 1, il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, le acque fluenti e sorgive presenti all'interno delle zone A e B del Piano per il Parco sono integralmente individuate quali acque necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate";
- l'Art. 4 – Prelievi idrici in atto, comma 2, il quale prevede che "per l'intero territorio del Parco il rinnovo delle concessioni esistenti può essere assentito qualora non vengano a determinarsi situazioni di criticità negli equilibri naturali dei corsi d'acqua. Le concessioni dovranno comunque adeguarsi ai valori del DMV determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente disciplinare;
- l'Art. 5 – Nuovi prelievi idrici, comma 1, il quale prevede che "nelle zone A e B del Piano per il Parco sono vietate nuove captazioni e derivazioni idriche, in ogni forma ed entità di prelievo";

VISTA l'autodichiarazione del Sig. Salvatori Mauro, titolare della dell'Azienda Agraria Salvatori F.lli Mauro e Andrea di Norcia, acquisita al protocollo del Parco n. 7026 del 11/08/2021, con cui si dichiara che l'attingimento idrico per uso agro-zootecnico in oggetto è stato regolarmente concesso da parte degli Enti competenti da circa 20 anni e, comunque, da prima del 2007;

ESAMINATA la relazione d'incidenza ambientale appropriata redatta dal Dr. Brunelli in cui si evidenzia, tra l'altro, che le misure eseguite in 3 sezioni poste a monte, a valle e in corrispondenza del punto di prelievo indicano una portata del F. Sordo di circa 1900-2000 l/s;

PRESO ATTO che, in base a quanto sopra esposto, si deve prudentemente adottare un DMV variabile da 0,994 a 0,903 mc/s, calcolato secondo le formule dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

CONSIDERATO che il prelievo idrico, così come dichiarato, rispetta ampiamente il DMV del F. Sordo in tratto interessato;

TENUTO CONTO del format proponente per la procedura di *screening* di V.INC.A redatto in base alla DGR Umbria 360/21 e della relazione di incidenza appropriata, in cui si conclude che "se saranno osservate le indicazioni sulla mitigazione degli impatti, il progetto in esame non presenta incidenze significative su Habitat e specie di interesse comunitario Dir. 92/43/CCE; preso atto che le indicazioni sulla mitigazione degli impatti riguardano il rispetto dei limiti di emissioni acustiche e l'osservanza del DMV;

RITENUTO necessario sottoporre l'intervento in oggetto anche al rilascio del Nulla Osta del Parco ai sensi degli art. 6, 11 e 13 della Legge n. 394/1991;

CONSIDERATO che gli impatti paesaggistici ed ambientali, connessi alla realizzazione dell'attingimento in oggetto, sono da ritenersi sostenibili e risultano, così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m. e della legge 357/97 e s.m. delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

VISTO l'esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta n. 46 del 01/04/2020, relativo alla medesima richiesta in oggetto;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, arti. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n.42 del 22/01/2014 e s.m.i.
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" adottate in data 28.11.2019 con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28/12/2019);

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento, relativo alla richiesta, da parte dell'Az. Agraria Salvatori F.lli Mauro e Andrea, di attingimento di acque superficiali per uso agro-zootecnico dal F. Sordo nel Comune di Norcia (PG)

VISTO il D.D. n. 411 del 06/08/2021 di delega alla firma del Direttore f.f.;

RILEVATA l'urgenza di procedere in considerazione della necessità da parte dell'Azienda agricola di irrigare sin da subito le proprie colture;

PRESO ATTO che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.30, comma 1 e 2, della Legge n.394/1991;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e di valutazione d'incidenza ambientale positiva all'Az. Agricola Salvatori F.lli Mauro e Andrea per l'attingimento di acque superficiali per uso agro-zootecnico dal F. Sordo nel Comune di Norcia (PG) in località Freddara nella misura massima di 15 l/s per un prelievo massimo giornaliero di circa 300 mc al giorno fino al 30 settembre 2021.

La concessione del nulla osta è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ulteriori richieste di nulla osta per attingimento dovranno essere valutate alla luce dei dati aggiornati sulla portata del F. Sordo.
- L'imbocco della pompa dovrà essere munito di adeguata rete di protezione che impedisca ai pesci o altri organismi di essere aspirati all'interno della pompa stessa.
- Nel limite del possibile la pompa dovrà essere posizionata a distanza tale dal fondo da non provocare aspirazione del sedimento di fondo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 44512000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990.

Per IL DIRETTORE f.f.
(Delega D.D. n. 411 del 06/08/2021)
Dott. Alessandro Rossetti

